

# CORSO

“L’incarico professionale: conferimento, pagamento dei compensi,  
recupero delle somme spettanti e le forme di tutela per il  
professionista”

**Colleferro Spazio Attivo Lazio Innova**

**24 novembre 2025**

**09:00 – 13:00**

*Relatori:*

*Avv. Andrea Greco*

*Geom. Teresa De Lucia*

*Geom. Maria Sofia Calenne*

## Prima parte a cura dell'Avv. Andrea Greco

### Il Contratto d'Opera:

- articoli c.c.;
- forme di conferimento dell'incarico e loro validità (contratto scritto, conferimento verbale, per e-mail, per sms, con sola sottoscrizione di delega da utilizzare presso gli uffici);
- approfondimento con sentenze in favore e contro il professionista rispetto alle modalità con le quali l'incarico è stato conferito.

## **Art. 2222 c.c. Contratto d'opera**

Una forma di collaborazione autonoma in cui una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio per un corrispettivo, utilizzando prevalentemente il proprio lavoro e senza vincoli di subordinazione, si applicano le norme di questo articolo, salvo che il rapporto abbia una disciplina propria

# Contratto d'opera

Il contratto d'opera è soggetto a forma scritta?



*“In assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam per la stipula del contratto d'opera professionale, vigendo, ratione temporis, il vincolo della forma scritta soltanto per la pattuizione di un compenso differente dalle vigenti tariffe professionali (art. 2233 c.c., come novellato dal D.L. n. 223/06, conv. in L. n. 248/06), la prova del conferimento dell'incarico professionale può essere fornita con ogni mezzo e può essere raggiunta mediante presunzioni”*

Tribunale Perugia, Sez. I, Sentenza, 28/02/2020, n. 330.

*“L'assenza di un accordo scritto tra le parti circa il conferimento degli incarichi professionali e la quantificazione dei relativi compensi non inficia la validità della domanda del professionista. Il contratto d'opera intellettuale può essere provato attraverso la documentazione prodotta e non richiede la forma scritta a pena di nullità, se eseguito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012”*

Tribunale Nocera Inferiore, Sentenza, 18/02/2025, n. 598.

**Perché allora redigere per iscritto  
un contratto con il cliente?**



## **Prova dell'adempimento delle proprie obbligazioni:**

**Cosa ci siamo impegnati a fare?**





*“Se pure l’incarico professionale non ha bisogno, sotto il profilo probatorio, di un atto scritto, **è, comunque, necessario che ne venga provato in maniera precisa il relativo contenuto.** A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.*

Corte di Appello Perugia N.\_873\_2023\_-\_N.\_R.G.\_00000670\_2021

*“Art. 3. Descrizione dell'incarico. Il Geometra dovrà svolgere l'attività professionale di seguito precisata: (inserire le descrizioni delle specifiche di cui alla proposta oggetto dell'incarico Art. 1 – di ausilio possono essere gli standard di qualità reperibili sul sito del CNG [www.cng.it](http://www.cng.it))*

*Art. 4. **Modalità e tempi di svolgimento dell'incarico.** Le parti convengono che: a) il Geometra resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto e nel rispetto della deontologia professionale del geometra; b) nel rispetto del codice deontologico, **il Geometra prima di proseguire l'esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un altro collega, dovrà preventivamente informare lo stesso;** c) il Geometra **non ha l'obbligo di risultato riguardo alle istanze da lui presentate alla Pubblica Amministrazione nell'interesse del committente;** d) qualora l'espletamento dell'incarico richieda un periodo di tempo superiore a trenta giorni lavorativi, il Geometra invia al Committente periodiche informazioni sullo stato di avanzamento dell'esecuzione, anche in considerazione di normali tempistiche conseguenti ai termini osservati dalle amministrazioni preordinate al rilascio dei documenti di assenso o delle certificazioni*

*“Nell’ipotesi in cui un contratto d'opera riguardi la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su di un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale».*

**Tribunale Bari, Sez. III, 20/03/2008, n. 745**

*Ne consegue, che in tali casi è legittimo il diniego al pagamento del compenso preteso dal professionista. L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è inoltre obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. ”*

**Tribunale Bari, Sez. III, 20/03/2008, n. 745**

*Il progetto redatto da un **geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri** è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 cod. civ..*

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 21/03/2011, n. 6402 (rv. 617184).

## **Prova del compenso pattuito:**

**Quanto possiamo chiedere per il nostro lavoro?**



*“Ciò premesso dovendo determinare l'importo dovuto al professionista per l'opera eseguita in mancanza di un chiaro accordo tra le parti è necessario fare ricorso al disposto dell'art. 2233 c.c.. Secondo tale disposto il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto tale articolo pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato”*

Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1900 del 25 gennaio 2017.



*“L'art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione»*

CORTE D'APPELLO MILANO, 01/03/2022

*“La prestazione professionale **può essere resa anche a titolo gratuito** per ragioni di convenienza, personali, sociali o affettive, **purché il ritorno economico sia indiretto**, quale l'incremento delle opportunità professionali future, l'arricchimento del curriculum o il miglioramento dell'immagine professionale. **L'onerosità del contratto d'opera non è un requisito essenziale, né rappresenta un limite di ordine pubblico alla autonomia delle parti**”.*

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/03/2025, n. 7431.

## Seconda parte a cura del Geom. Teresa De Lucia

Disciplinare di incarico professionale:

- disciplinari tipo e loro contenuto minimo come dettato dal C.N.G.;
- la clausola di mediazione;
- la clausola di arbitrato (con approfondimento dell'Avv. Andrea Greco Arbitro Geo – CAM).

## **Contenuto minimo del disciplinare d'incarico come dettato dal C.N.G.**

Il Consiglio Nazionale dei geometri ha sviluppato uno schema di scrittura privata per l'assegnazione di incarichi professionali, adattabile alle esigenze personali, sempre in risposta all'abolizione delle tariffe professionali. La determinazione del compenso avviene ora attraverso contrattazione privata tra professionisti e clienti, conformemente all'art. 2233 del Codice Civile. È importante definire dettagliatamente gli incarichi, la loro complessità, durata e compenso.

## Contenuto minimo del disciplinare d'incarico come dettato dal C.N.G.

Il disciplinare di incarico geometra include indicazioni circa:

**conferimento dell'incarico** professionale

**oggetto** della prestazione del geometra

**onorari** e rimborsi spese

**dichiarazione** del committente sulla conoscenza delle modalità di svolgimento dell'incarico

**ausiliari** e consulenti del geometra

**obblighi** del geometra

**clausola** risolutiva espressa

**polizza** assicurativa

elezione di **domicilio**

**accettazione** dell'incarico professionale

**durata** della prestazione;

**pagamenti**

**obblighi** del committente

**recesso**

**controversie**

**varie** titoli e specializzazioni.

## Disciplinare d'incarico qualche proposta in rete

Consiglio Nazionale Geometri

Collegio dei Geometri di Asti

Collegio dei Geometri di Como

Collegio dei Geometri di Milano

Collegio dei Geometri di Modena

Collegio dei Geometri di Pordenone (prima e dopo)

Collegio dei Geometri di Roma work in progress



## Clausola di Mediazione

Le parti espressamente pattuiscono che ogni controversia nascente da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione.

La sede della mediazione sarà \_\_\_\_\_ [indicare la città].

### **seguita direttamente da**

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al precedente comma, le parti espressamente pattuiscono che, in deroga ai principi di individuazione del Foro, per ogni controversia nascente da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di \_\_\_\_\_  
[indicare la città].

**LA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE E' CONCESSA CON ACCORDO  
SCRITTO TRA LE PARTI!!!**

## Clausola di Mediazione con specifica dell'Organismo


Le *Parti* convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo di Conciliazione

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. \_\_\_\_\_ del Registro degli Organismi di Conciliazione, in base al relativo Regolamento di Conciliazione, qui richiamato integralmente. Le *Parti* si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.



## Seguita da:

Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle *Parti* richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della controversia con un arbitrato *rituale/irrituale* procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto/equità.



## MULTISTEP

**Qualche esempio di disciplinare...**

## Terza parte a cura del Geom. Teresa De Lucia

Compensi spettanti dopo l'abolizione delle tariffe:

- abolizione delle tariffe professionali, da quando e perché;
- la tutela del professionista dopo l'abolizione delle tariffe;
- importanza dell'indicazione del “compenso di massima” sul disciplinare.

## ABOLIZIONE TARIFFE

Il motivo principale di questa modifica è stato incentivare una **concorrenza più intensa** nel settore dei servizi professionali, in conformità con gli obiettivi di liberalizzazione del mercato interno dell'Unione Europea. L'obiettivo era eliminare i sistemi tariffari rigidi, considerati barriere alla concorrenza e potenzialmente in conflitto con le normative antitrust.



Di conseguenza, gli onorari sono ora liberamente determinabili per:

- 1. Favorire la concorrenza:** consentire ai professionisti di competere sui prezzi e proporre servizi a tariffe variabili, a beneficio della clientela.
- 2. Assicurare la libertà contrattuale:** riconoscere sia al professionista sia al cliente la facoltà di negoziare e definire i termini economici dell'incarico in base alle esigenze specifiche e al valore del servizio offerto.

Per quanto riguarda la determinazione degli onorari, la normativa prevede che essa si basi su:

- a) **Accordo scritto:** è obbligatorio che il compenso venga pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico, al fine di garantire trasparenza e certezza per entrambe le parti.
- b) **Criteri di riferimento:** i parametri per la negoziazione includono il valore e la complessità dell'incarico, l'urgenza, l'importanza della pratica e il tempo impiegato, come specificato nel testo normativo.

In assenza di un accordo scritto o in caso di controversie, restano applicabili i **parametri di riferimento** stabiliti da decreto ministeriale (ad esempio il D.M. 55/2014 per gli avvocati), che fungono da guida per la determinazione giudiziale del compenso.

## TUTELA

Dopo l'abolizione delle tariffe professionali, la protezione del professionista si fonda su due elementi chiave:

l'obbligo di stipulare un **accordo scritto sul compenso** con il cliente

la necessità di sottoscrivere un'**assicurazione professionale** a copertura degli incarichi.

In caso di liquidazione giudiziale, i giudici si rifanno ai **parametri ministeriali** stabiliti per le varie categorie professionali, mentre i minimi tariffari rimangono talvolta inderogabili in determinati ambiti, come nella liquidazione delle spese legali.

# TUTELA

## Strumenti di tutela

- 1) **Accordo scritto:** È essenziale che il compenso venga concordato per iscritto tra professionista e cliente.
- 2) **Assicurazione professionale:** La copertura assicurativa è obbligatoria per garantire la tutela nell'esercizio della professione.
- 3) **Parametri ministeriali:** In caso di controversie, i giudici applicano i parametri ministeriali specifici per ogni professione, sostituendo le vecchie tariffe.
- 4) **Minimi inderogabili:** In situazioni particolari, come la liquidazione delle spese legali, i minimi tariffari non possono essere superati. La Corte di Cassazione ha precisato che il giudice non può ridurre il compenso oltre il 50% dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali.

# TUTELA

## Ulteriori aspetti

- a) Recupero del credito:** In caso di mancato pagamento, il professionista può utilizzare strumenti legali quali il decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute.
- b) Contestazione del compenso:** Qualora il cliente ritenga il compenso eccessivo, può presentare formale contestazione, e il giudice ha facoltà di ridurre l'importo concordato.





## COMPENSO

L'indicazione preliminare del compenso nel disciplinare rappresenta un elemento essenziale per garantire la trasparenza contrattuale, offrendo una stima iniziale del costo del servizio e riducendo il rischio di controversie future. Questa cifra, pur essendo indicativa, contribuisce a definire le aspettative tra cliente e professionista, costituendo una base per la rendicontazione finale e attestando il rispetto del principio di correttezza, previsto dalla normativa vigente.



## COMPENSO

### **Rilevanza dell'indicazione del compenso massimo:**

- 1. Chiarezza e prevenzione delle dispute:** fornisce al cliente una previsione chiara dei costi, evitando malintesi e possibili conflitti riguardanti la fatturazione.
- 2. Definizione del rapporto contrattuale:** il disciplinare, in quanto contratto d'opera intellettuale, deve contenere le condizioni del servizio, con il compenso quale elemento imprescindibile.
- 3. Riferimento per il compenso finale:** la cifra indicativa funge da parametro per la determinazione dell'importo effettivo al termine dell'incarico, basato sulle attività svolte.
- 4. Conformità ai principi di correttezza:** l'accordo scritto sul compenso, anche se stimato, attesta il rispetto dei valori di lealtà e trasparenza fondamentali nella professione.
- 5. Necessità della forma scritta:** in alcune professioni, come l'avvocatura, l'accordo sul compenso deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto, pena la nullità, rendendo indispensabile la sua indicazione nel disciplinare.

## Quarta parte a cura dell'Avv. Andrea Greco

### Decreti Ingiuntivi:

- procedura;
- documenti necessari per procedere;
- costi;
- tempi.

## Decreto ingiuntivo

### Art. 633 c.p.c.

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. **se del diritto fatto valere si dà prova scritta;**
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o a chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, **oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.**

# Cosa intendiamo per prova scritta?



## Art. 634 c.p.c.

Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee **gli estratti autentici delle scritture contabili** di cui agli [articoli 2214](#) e seguenti del codice civile nonché di **quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge.** Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le **fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.**



## Quali sono i costi?

Spese legali

Contributo unificato

Spese di notifica



**CONTRIBUTO  
UNIFICATO**

**Procedimenti monitori**

Valore della Causa	Contributo
Valore fino a € 1.100,00	€ 21,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 49,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 118,50
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 259,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 379,50
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 607,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 843,00



*“Se il contratto prevede espressamente l'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di mediazione presso un organismo specifico, l'azione monitoria avviata senza osservare tale obbligo è improcedibile. La clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente e la sua violazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto”*

Tribunale Ancona, Sez. II, Sentenza, 14/01/2025, n. 33.

*“La clausola contrattuale che prevede l'obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione ha natura vincolante e non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.). Tali clausole vanno rispettate anche in caso di azioni monitorie e comportano l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta in loro violazione”*

Tribunale Milano, Sez. VI, Sentenza, 04/08/2025, n. 6386.

## Quinta parte a cura del Geom. Maria Sofia Calenne

La mediazione obbligatoria:

- la clausola contrattuale di mediazione che rende obbligatoria la procedura in caso di controversia;
- le novità introdotte dal Decreto Cartabia rispetto alle materie relative al “contratto d’opera” e all’ “opposizione del Decreto Ingiuntivo”.

## La MEDIAZIONE

attività svolta da un “terzo imparziale” finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia



## CONTROVERSIE OGGETTO MEDIAZIONE

Il D.Lgs. 28/2010 prevede che chiunque possa accedere alla Mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

### TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE:

obbligatorie – delegate dal Giudice (obbligatorie) –  
contrattuali (obbligatorie) - volontarie

**Una clausola contrattuale** che, in caso di controversia, prevede la necessità di dover ricorrere alla preventiva procedura di mediazione la rende una **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA** da cui ne consegue che il cliente non può ricorrere in giudice senza aver preventivamente attivato una mediazione.

Il mancato avvio della procedura di mediazione può essere eccepito in Giudizio.

**Una clausola contrattuale** che, in caso di controversia, prevede la necessità di dover ricorrere alla preventiva procedura di mediazione presso uno specifico Organismo di Mediazione prevede, per accordo sottoscritto dalle parti, che si debba avviare presso lo stesso la procedura di mediazione.

## Le novità introdotte dal Decreto Cartabia:

- Mediazione obbligatoria anche per i CONTRATTI D'OPERA (anche in assenza di contratto scritto? E quindi può considerarsi valido un contratto verbale o una delega?)
- Mediazione obbligatoria in caso di OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO (da attivare da parte del debitore)





## MEDIAZIONE

- GEO.C.A.M. -

### OPPORTUNITA' PER GEOMETRI E NON SOLO



### CONTROVERSIA - MEDIAZIONE - FORO COMPETENTE

Le parti espressamente convengono che qualsiasi controversia dovesse sorgere con riferimento a qualsiasi parte del contratto in oggetto, alla sua applicazione o interpretazione, sarà preliminarmente oggetto di tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione GEO.C.A.M. – Associazione Nazionale Geometri – Mediatori – Consulenti Tecnici – Arbitri e Mediatori con sede legale in  
Campobasso (CB), Via luigi D'Amato 3/L –  
Sede di riferimento:

**Sezione Distaccata di Roma**

La Riforma Cartabia ha un impatto significativo sui compensi professionali e sulla mediazione, introducendo una ripartizione dei costi di mediazione in funzione del valore della controversia e prevedendo specifici crediti d'imposta.

I compensi riconosciuti ai professionisti operanti in questo settore, come gli avvocati, sono regolati dai parametri forensi aggiornati, ma si distinguono nettamente dalle spese relative alla procedura di mediazione stessa.

#### **Costi della mediazione**

**Spese di avvio e mediazione:** Le tariffe per l'avvio e lo svolgimento della mediazione variano in base al valore della controversia, strutturate come segue:

- **Fino a € 1.000:** Spese di avvio pari a € 40,00; spese di mediazione € 60,00.
- **Da € 1.001 a € 50.000:** Spese di avvio € 75,00; spese di mediazione € 120,00.
- **Oltre € 50.000 o valore indeterminato:** Spese di avvio € 110,00; spese di mediazione € 170,00.



## MEDIAZIONE

- GEO.C.A.M. -

### OPPORTUNITA' PER GEOMETRI E NON SOLO



#### Incentivi fiscali

- **Crediti d'imposta:** La riforma introduce crediti d'imposta destinati a chi avvia o partecipa a una mediazione, anche se delegata.
- **Limiti di cumulabilità:** I crediti possono essere cumulati nell'arco dell'anno, con un limite massimo annuo di € 2.400,00 per persone fisiche e € 24.000,00 per persone giuridiche.

#### Compensi professionali

I compensi per avvocati e altri professionisti si basano sui parametri forensi, stabiliti dal DM 55/2014 e aggiornati nel tempo.

È fondamentale distinguere tali compensi dalle spese di mediazione sopra indicate, poiché queste ultime sono correlate al valore della controversia e costituiscono voci separate nell'ambito della procedura di mediazione.



## Sesta parte a cura del Geom. Maria Sofia Calenne

### Caso studio



Si ringrazia Lazio Innova per l'ospitalità,  
il Collegio dei Geometri di Roma per la collaborazione e  
tutti i presenti per la partecipazione.